

TI_GERICHTE 34.2005.40 vom 8. November 2005

TI Tribunale d'appello, 2005-11-08, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_34.2005.40

FR: TI_GERICHTE 34.2005.40 du 8 novembre 2005

IT: TI_GERICHTE 34.2005.40 del 8 novembre 2005

Regeste

divisione delle prestazioni d'uscita a seguito di divorzio

Volltext

Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 08.11.2005 34.2005.40 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 08.11.2005 34.2005.40 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 08.11.2005 34.2005.40

divisione delle prestazioni d'uscita a seguito di divorzio

Raccomandata Incarto n. 34.2005.40 RG / sc Lugano 8 novembre 2005 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi statuendo nella causa deferitagli il 19 maggio 2005 dalla Pretura di _____ (art. 142 cpv. 2 e 3 CC) e che oppone 1. AT 1 2. AT 2 a CV 1 rappr. da: RA 1 in materia di previdenza professionale (divisione delle prestazioni d'uscita in caso di divorzio) considerato in fatto e in diritto che - con sentenza 29 dicembre 2000 - confermata con giudizi 25 ottobre 2001 della prima Camera civile del Tribunale d'appello e 11 gennaio 2002 del Tribunale federale - il Pretore del distretto di _____ ha pronunciato il divorzio tra i coniugi AT 1 e CV 1 accertando il diritto di quest'ultima all'accredito della metà della prestazione di libero passaggio accumulata dall'ex coniuge durante il matrimonio; - in data 19 maggio 2005 il giudice del divorzio ha trasmesso l'intero incarto al TCA, quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP, per il calcolo del quantum da trasferire; - ai fini del calcolo della prestazione accumulata durante il matrimonio da AT 1, il TCA ha richiesto agli ex coniugi come pure agli istituti di previdenza interessati, di determinarsi al proposito (art. 25a cpv. 2 LFLP) ed ha inoltre esperito ulteriori accertamenti; - l'intera documentazione acquisita agli atti - di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi successivi - è stata trasmessa agli ex coniugi con facoltà di presa di posizione; - la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA; - giusta l'art. 22 LFLP " In caso di divorzio, le prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente agli articoli 122, 123, 141 e 142 del Codice civile, gli articoli 3-5 sono applicabili per analogia all'importo da trasferire. Per ciascun coniuge la prestazione d'uscita da dividere corrisponde alla differenza fra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio (cfr. art. 24). Per questo calcolo si aggiungono alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il

matrimonio non sono computati. Le parti di un versamento unico finanziario durante il matrimonio da uno dei coniugi con beni che nel regime matrimoniale della partecipazione agli acquisti sarebbero beni propri per legge (art. 198 CC) devono essere dedotte, compresi gli interessi, dalla prestazione d'uscita da dividere." - l'art. 22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d'uscita esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1° gennaio 1995; - il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel , Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in: AJP 1999, p. 1623; STCA del 12 marzo 2001 nella causa AV e CS, 34.00.27-28, cresciuta in giudicato); - per l'art. 142 CC " 1 In caso di mancata intesa, il giudice fissa le proporzioni secondo le quali suddividere le prestazioni d'uscita. 2 Non appena la decisione sulle quote di ripartizione è passata in giudicato, il giudice rimette d'ufficio la causa al giudice competente secondo la legge del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio. 3 Egli deve in particolare notificargli: 1. la decisione sulle quote di ripartizione; 2. la data del matrimonio e la data del divorzio; 3. gli istituti di previdenza professionale presso i quali i coniugi probabilmente detengono averi; 4. gli importi degli averi dei coniugi, dichiarati da questi istituti." - a norma dell'art. 25a LFLP " In caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere in caso di divorzio (art. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'articolo 73 capoverso 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC). I coniugi e gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni." - in concreto giusta l'art. 25a cpv. 1 LFLP competente ratione loci a statuire nel merito della causa è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP, ritenuto che a norma dell'art. 25a cpv. 2 LFLP, oltre agli istituti di previdenza, possono essere parte nella procedura anche gli istituti di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez , La prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, CEDIDAC 41, Losanna 2000, p. 253; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP in vigore dal 1. gennaio 2005); - dagli atti all'inserto e dagli accertamenti esperiti pendente causa (rimasti incontestati) non risulta che all'epoca del matrimonio (aprile 1972) AT 1 disponesse di una prestazione d'uscita o di averi di libero passaggio ai sensi dell'art. 22 cpv. 2 LFLP; - di conseguenza la prestazione di previdenza da dividere secondo la chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio coincide con quella accumulata da AT 1 durante il matrimonio e presente alla crescita in giudicato della sentenza di divorzio (in casu 11 gennaio 2002; in argomento cfr. Vetterli/Keel, op. cit., p. 1620); - dagli atti emerge che al momento del divorzio AT 1 disponeva di una prestazione d'uscita di fr. 163'610.20 presso la _____ (convenzione n. _____, assicurazione n. _____ (XIV, XXII) e che in data 14 gennaio 2005, a seguito dello scioglimento del contratto _____ (ex convenzione n. _____), la prestazione d'uscita presente a tale momento è stata trasferita alla AT 2 (XIV), istituto previdenziale dove l'ex marito risulta a tutt'oggi essere assicurato (XI) ; - il credito a favore di CV 1 (metà della prestazione accumulata dall'ex marito) ammonta pertanto a fr. 81'805.10 (163'610.20 : 2); - per applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP stabilita all'art. 22 cpv. 1 LFLP, l'avere a cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (Schneider/Bruchez , in: SVZ 2000, p. 258); - l'importo dovuto deve

pertanto essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio; - l'importo di fr. 81'805.10, unitamente agli interessi compensativi - al tasso minimo di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore - maturati su tale importo a far tempo dalla crescita in giudicato della sentenza di divorzio (11 gennaio 2002) e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255-258 consid. 3-4; STFA dell'8 aprile 2003 nella causa A. [B 73/02], dell'8 aprile 2003 nella causa M. [B 94/02], dell'8 luglio 2003 nella causa L. [B 113/02], del 18 luglio 2003 nella causa L. [B 36/02]), dovrà pertanto essere trasferito a favore di CV 1 sul conto di libero passaggio ad essa intestato ed aperto presso la _____ nelle more della presente procedura (XVIbis); - in caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale delle assicurazioni, dalla pronuncia della relativa sentenza (artt. 38 e 135 OG), saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi di spettanza di Adriana Maturi, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257-258 consid. 4 e 5; STFA del 4 settembre 2003 nella causa OFAS c. X. [B 105/02]). Per questi motivi dichiara e pronuncia 1.- La prestazione d'uscita acquisita da AT 1 durante il matrimonio e soggetta a divisione ammonta a fr. 163'610.20. 2.- E' fatto ordine alla AT 2 , _____ di versare a favore di CV 1 sul conto di libero passaggio ad essa intestato presso _____, _____ la somma di fr. 81'805.10 oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dall'11 gennaio 2002. 3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. 4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna , entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. terzi implicati Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.